

STATUTO

LA VIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGORDO BL VIALE SOMMARIVA 10

Numero REA: BL - 74119

Codice fiscale: 00829000256

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto N.25187 di raccolta	
	STATUTO	
	della Società Cooperativa Sociale Onlus	
	"LA VIA Società Cooperativa Sociale ONLUS"	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata - Disciplina di riferimento	
	Art. 1 - Denominazione e Sede	
	E' costituita una società cooperativa, denominata "LA VIA So-	
	cietà Cooperativa Sociale ONLUS". Essa può utilizzare la de-	
	nominazione abbreviata di "LA VIA s.c.s.".	
	La sede è fissata nel Comune di Agordo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi seconda-	
	rie, agenzie ed uffici anche in altre località.	
	Art. 2 - Durata	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con de-	
	liberazione dell'assemblea anche prima della data di scaden-	
	za.	
	Art. 3 - Normativa generale	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel	
	presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quel-	
	le contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché, in quan-	
	to compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice mede-	
	simo, in materia di società per azioni.	
	Art. 4 - Normativa speciale	

	Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in ma-	
	teria, in particolare, le disposizioni previste dalla legge	
	381/91 riguardante la disciplina delle Cooperative Sociali,	
	la Legge 460/1997 relativa alla disciplina delle Organizza-	
	zioni non lucrative ONLUS e la Legge 142/2001 "Revisione del-	
	la legislazione in materia cooperativistica, con particolare	
	riferimento alla posizione del socio-lavoratore.	
	TITOLO II	
	Regime mutualistico - Scopo - Oggetto -	
	Esercizio dell'attività	
	Art. 5 - Regime mutualistico - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende	
	orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo	
	2512 e seguenti del Codice Civile.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	

	dividendi;	
	c. è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d. in caso di scioglimento della società, l'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i divi-	
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	Art. 6 - Scopo sociale	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associa-	
	zionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la prio-	
	rità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.	
	Operando secondo questi principi la cooperativa intende per-	
	seguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	l'inserimento al lavoro e nella vita attiva in via priorita-	
	ria ma non esclusiva di persone con problemi di tossicodipen-	
	denza ed alcodipendenza seguite dai Servizi Pubblici prepo-	
	sti.	
	In relazione a ciò la cooperativa potrà aderire a una delle	
	organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e	
	tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali	
	nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle	
	sue articolazioni di categoria o di settore.	

	Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongono iniziative di carat-	
	tere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	Potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi coo-	
	perativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 - septies del	
	Codice Civile, previa deliberazione da parte dell'assemblea	
	dei soci.	
	Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà concedere avalli, fideiussioni, prestiti e assumere in-	
	teressenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività	
	economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre	
	cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria a-	
	zione.	
	La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previ-	
	denza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente	
	normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccoglie-	
	re finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini del-	
	l'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in	
	materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	Potrà, altresì, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modificazioni e	

	integrazioni.	
	Art. 7 - Oggetto sociale	
	In relazione allo scopo sociale di cui al precedente artico-	
	lo, la cooperativa opera l'inserimento al lavoro e alla vita	
	attiva di persone svantaggiate e, a tal fine, si propone di	
	svolgere, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o	
	di terzi, senza fine di lucro, le sottoelencate attività:	
	1) gestione e sostegno di attività legate alla terra, alla	
	promozione dello sviluppo locale, alla valorizzazione del pa-	
	trimonio materiale ed immateriale del territorio, al rispet-	
	to ed alla salvaguardia dell'ambiente, comprese:	
	a) attività connesse alla gestione di orti botanici ed essen-	
	ze autoctone, d'erbe officinali e impianti ortofrutticoli,	
	con particolare attenzione alla valorizzazione delle coltiva-	
	zioni locali e piccoli frutti, anche con l'introduzione di	
	metodi di agricoltura biologica;	
	b) attività di recupero e di valorizzazione delle attività	
	artigianali tradizionali;	
	c) installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e	
	di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e ripara-	
	zione) in edifici sia pubblici che privati o in altre opere	
	di costruzione;	
	d) attività di pulizia, disinfezione, sanificazione e derat-	
	tizzazione in edifici industriali, artigianali, commerciali	
	e abitativi, in case di riposo e in strutture sanitarie;	

	e) altre attività affini e/o comunque connesse alle precedenti.	
	2) Svolgimento di servizi e lavori vari a favore di Enti Pubblici o soggetti privati in relazione all'ambiente (ripuliture, sfalcio, diradamenti, cura del verde urbano, opere di bonifica, pulizia delle strade) ed agli edifici (pulizia, piccole manutenzioni, custodia) ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	3) Lavori socialmente utili e di pubblica utilità, anche ai sensi degli artt.54 del D.Lgs.28 agosto 2000, n.274, art.73 - comma quinto bis - D.P.R. 309/90, artt.186 e 187 C.D.S. e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	4) Gestione di mense aziendali e refezione scolastica, lavanderie e guardaroba, senza esclusione di servizi alle persone, doposcuola, gestione di centri estivi ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	5) Gestione asili nido, scuole materne e scuole di ogni genere e grado, private e pubbliche ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	6) Gestione di palestre e strutture sportive, sia private che pubbliche, ed ogni altra attività affine e/o connessa;	
	7) Servizi e consulenze per Enti Pubblici e Privati nei seguenti settori: ricerca e selezione del personale, attività di studio-ricerca e sviluppo, marketing, controllo di gestio-	

	ne, progettazione, tenere seminari-conferenze e convegni,	
	prestazione di servizi tecnici-logistici e amministrativi	
	per la progettazione e consulenza nel campo tecni-	
	co-formativo - analisi del lavoro - organizzazione aziendale	
	ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	8) Servizi di custodia, sorveglianza e portierato per unità	
	residenziali, produttive e commerciali; servizio call center	
	conto terzi; servizi di receptioning ed interpretariato per	
	meeting, mostre, fiere e manifestazioni ed ogni altra atti-	
	vità affine e/o comunque connessa.	
	9) Servizi di riordino e catalogazione di documenti della	
	pubblica amministrazione, di enti e soggetti privati, gestio-	
	ne di archivi e attività connesse, quali:	
	a) attività di gestione contabile e amministrativa per conto	
	terzi;	
	b) riordino e archivio documenti contabili;	
	c) servizi di segreteria;	
	d) servizi bibliotecari e di biblioteconomia;	
	e) battitura testi, sbobinatura, correzione di bozze, tradu-	
	zioni;	
	f) servizi di affissione e messaggeria;	
	g) smistamento, spedizione, trasporto, consegna e/o ritiro	
	della corrispondenza per conto di pubbliche amministrazioni,	
	banche, privati e singoli individui;	
	h) altre attività affini e/o comunque connesse alle preceden-	

	ti.	
	10) Attività connesse al settore della produzione industria-	
	le ed artigianale (a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	assemblaggio componenti pakaging, assemblaggio di componenti	
	e semilavorati, sverniciatura e manutenzione, manutenzione e	
	pulizia di macchinari o siti di produzione) ed ogni altra at-	
	tività affine e/o comunque connessa alle precedenti.	
	11) Attività di trasporto, accompagnamento ed assistenza di	
	persone autosufficienti e non, comprese:	
	a) attivazione e gestione in proprio o per conto di terzi di	
	laboratori ergoterapici;	
	b) accompagnamento di disabili ed anziani non autosufficien-	
	ti;	
	c) gestione di strutture di prima accoglienza e di orienta-	
	mento per le persone in stato di bisogno;	
	d) attività di ricerca, sensibilizzazione ed animazione del-	
	la comunità locale entro cui opera la cooperativa, al fine	
	di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di	
	persone in stato di bisogno;	
	e) organizzazione e gestione di attività assistenziali, an-	
	che di cura, accompagnamento, vigilanza, educative e ricrea-	
	tive a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri	
	residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di	
	minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di	
	handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psi-	

	chiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emar-	
	ginazione, ivi compresi servizi di accompagnamento, assisten-	
	za e trasporto a bordo di mezzi di qualsiasi genere e tipo	
	nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;	
	f) altre attività affini e/o comunque connesse alle preceden-	
	ti.	
	12) Attività di trasporto di cose in conto proprio o conto	
	terzi, comprese:	
	a) attività di autotrasporto merci, per conto proprio o di	
	terzi;	
	b) logistica del trasporto in tutte le sue forme, stoccaggio	
	e custodia delle merci;	
	c) attività di facchinaggio, di carico e scarico, attività	
	di raccolta di magazzino, smistamento e distribuzione e di	
	quanto altro complementare ed ausiliario allo spostamento e	
	mobilità delle stesse, gestione integrata di magazzini, depo-	
	siti e simili in conto di terzi;	
	d) attività di gestione di officine di riparazione di auto-	
	mezzi e mezzi agricoli e non;	
	e) attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e	
	l'oggetto sociale sopra enunciati, quali in modo esemplifica-	
	tivo l'assemblaggio, l'imballaggio e l'etichettatura delle	
	merci, contribuendo alle stesse una valenza educativa e tera-	
	peutica;	
	f) altre attività affini e/o comunque connesse alle preceden-	

	ti.	
	13) Attività di somministrazione cibi e bevande in ristoran-	
	ti e bar ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	14) Gestione alberghi e ostelli ed ogni altra attività affi-	
	ne e/o comunque connessa.	
	15) Attività di logistica e attività varie direttamente o in-	
	direttamente collegate ed ogni altra attività affine e/o co-	
	munque connessa.	
	16) Promozione, organizzazione e gestione di attività di ti-	
	po culturale, sportivo e turistico, quali:	
	a) servizi di guida turistica, guida naturalistica e accompa-	
	gnatore turistico;	
	b) attività connesse all'organizzazione di escursioni, com-	
	presi la formazione e l'impiego di guide ambientali, su per-	
	corsi ed itinerari turistici a carattere didattico-	
	co-storico-naturalistico, da attuarsi a piedi o in barca, in	
	bicicletta ed a cavallo, predisponendo e gestendo i relativi	
	servizi di noleggio;	
	c) promozione ed organizzazione di attività educative e so-	
	ciali, sportive e ricreative, terapeutiche e riabilitative,	
	anche in collaborazione con enti pubblici e privati e organi-	
	smi del territorio, rivolte alle scuole d'ogni ordine e gra-	
	do, con il supporto, a seconda dei casi, di materiale didat-	
	tico, informativo e di documentazione;	
	d) altre attività affini e/o comunque connesse alle preceden-	

	ti.	
	17) Gestione di siti ambientali, eco centri, discariche e at-	
	tività direttamente o indirettamente collegate, compresa la	
	progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene	
	urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse,	
	quali:	
	a) attività di trattamento e gestione dei rifiuti di cui al	
	D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, nonché alle eventuali leggi vigenti inerenti	
	l'ambiente;	
	b) attività di gestione della raccolta differenziata anche	
	tramite campagne di promozione e di sensibilizzazione;	
	c) attività di trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;	
	d) attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, pe-	
	ricolosi, tossici, nocivi ed industriali;	
	e) attività di gestione di impianti fissi nei quali si effet-	
	tuano operazioni di smaltimento e recupero: discariche, sta-	
	zioni di trasferimento e di stoccaggio, centri di rottamazio-	
	ne, isole ecologiche, impianti di recupero di materiali pro-	
	venienti dalla raccolta differenziata, impianti di selezio-	
	ne, impianti di pressaggio e di triturazione, impianti di	
	compostaggio, impianti di termodistruzione e di recupero e-	
	nergetico;	
	f) attività di gestione di impianti mobili per l'esercizio	
	delle operazioni di smaltimento e di recupero ai sensi del	

	suddetto D.Lgs. n.22/97;	
	g) attività di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimen-	
	to di rifiuti agricoli, ingombranti, e materie prime seconda-	
	rie di origine civile ed industriale;	
	h) attività di intermediazione e commercio di rifiuti;	
	i) centri di recupero oli usati e grassi animali, vegetali e	
	minerali;	
	l) servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie	
	prime secondarie comprendenti gli studi di fattibilità, la	
	definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione	
	della popolazione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimen-	
	to dei rifiuti, la raccolta differenziata porta a porta, la	
	raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche,	
	dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle	
	discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo	
	della materie prime secondarie (residui);	
	m) altre attività affini e/o comunque connesse alle preceden-	
	ti.	
	18) Attività di gestione, manutenzione e custodia di impian-	
	ti a destinazione collettiva, quali, a titolo meramente esem-	
	plificativo e non esaustivo:	
	a) parchi, palestre, centri wellness ed altri impianti spor-	
	tivi;	
	b) aree di rilevanza ambientale o naturalistica e quanto al-	
	tro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e	

	psichica ed all'elevazione intellettuale e morale dell'uomo;	
	c) altre attività affini e/o comunque connesse alle precedenti.	
	19) Attività informatica di produzione di software, gestione siti internet, di server di posta elettronica, di server remoti, attività di e-commerce e quanto altro connesso alle attività del settore informatico ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	20) Attività di promozione e gestione di iniziative volte allo studio, alla scoperta, alla valorizzazione della cultura, dell'ambiente, delle tradizioni, della storia locale, quali:	
	a) attività connesse alla ricerca storica, degli usi, dei costumi e delle tradizioni locali del patrimonio culturale e naturale, che prevedono l'organizzazione e la gestione di iniziative, progetti, luoghi e ambienti, per la promozione, la valorizzazione, la conservazione e la conoscenza del territorio, sia naturale che antropizzato;	
	b) attività di studio e verifica dei bisogni territoriali mediante ricerche e indagini di tipo statistico e sociologico, direttamente o per conto di terzi;	
	c) altre attività affini e/o comunque connesse alle precedenti.	
	21) Attività legate alla produzione e utilizzo di fonti energetiche anche alternative ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	

	22) Attività di progettazione, gestione ed adeguamento, per	
	conto di enti pubblici e privati, delle fonti di approvvigio-	
	namento, quali:	
	a) progettazione, gestione, adeguamento di acquedotti, reti	
	idriche, serbatoi, impianti di potabilizzazione, collettori	
	fognari ed emissari, impianti di depurazione di liquami civi-	
	li ed industriali, impianti di riutilizzo di acque usate o	
	trattate, lagunaggio, fitodepurazione, sistemi filtro, inclu-	
	so il servizio di esazione delle relative tariffe;	
	b) attività connesse alla gestione di sorgenti, corsi e baci-	
	ni d'acqua, d'invasi artificiali e punti d'abbeverata, com-	
	prese la realizzazione di opere di captazione, regimentazio-	
	ne, manutenzione e l'effettuazione di pulizie di soglie,	
	sponde, spiagge, condutture e fossati ad uso civile o irri-	
	guo;	
	c) attività di monitoraggio e telecontrollo di acqua, suolo	
	e aria;	
	d) attività di raccolta ed elaborazione dati, consulenza per	
	enti pubblici e privati;	
	e) altre attività affini e/o comunque connesse alle preceden-	
	ti.	
	23) Attività volte a gestire e istituire servizi sociali in	
	genere, rivolti in via prioritaria ma non esclusiva, a perso-	
	ne svantaggiate ex legge 381/91, ad anziani, disabili fisici	
	e psichici, minori, tossicodipendenti, persone in stato di	

	disagio e persone in genere (a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo: attività di servizi di riabilitazione in genere,	
	centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio-	
	ne, assistenza domiciliare e integrata, assistenza infermie-	
	ristica, servizio di telesoccorso, segretariato sociale, uf-	
	ficio di servizio sociale, servizio sociale professionale,	
	comunità alloggio per disabili psichici e fisici, servizi so-	
	cio sanitari integrati, servizi per la diffusione e la promo-	
	zione in genere della cultura, trasporto scolastico, azioni	
	per la prevenzione e il recupero dalle dipendenze da al-	
	cool-droga e farmaci, azioni per l'inserimento di cittadini	
	stranieri, orientamento e impiego di volontariato, realizza-	
	zione concrete possibilità di inserimento lavorativo in tut-	
	ti i settori di soggetti appartenenti a categorie svantaggia-	
	te) ed ogni altra attività affine e/o comunque connessa.	
	24) La cooperativa potrà svolgere in genere tutte le atti-	
	vità di tipo artigianale, industriale o commerciale (settore	
	alimentare o non) non ricomprese nel precedente elenco, ma	
	atte al raggiungimento dello scopo precipuo della cooperati-	
	va, ovvero la realizzazione psicofisica della persona sul	
	luogo di lavoro, compresa ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonché al compimento di tutte le operazio-	
	ni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o uti-	
	li per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque atti-	

	nenti al medesimo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque ac-	
	cessorie all'attività sociale; stipulare contratti d'affitto	
	d'azienda con imprese che svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale, dare adesione e parteci-	
	pazione ad enti ed organismi economici, consortili, associa-	
	tivi e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il mo-	
	vimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvii-	
	gionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejus-	
	sioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, a-	
	gli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di al-	
	tre cooperative).	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immo-	
	biliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che di-	
	rettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a so-	
	lo titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altre;	
	b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	

	vità sociali;	
	c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in società di capitali comunque costituite, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi atti-	
	vità di collocamento, oltre che in studi professionali orga-	
	nizzati in società e/o associazione tra professionisti;	
	d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi econo-	
	mici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la coo-	
	perativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo	
	rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Or-	
	ganismi ed Enti idonei;	
	g) altre attività affini e/o comunque connesse alle preceden-	
	ti.	
	25) La cooperativa potrà stipulare convenzioni quadro aventi	
	ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle coope-	
	rative sociali da parte delle imprese associate alle associa-	
	zioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più	

	rappresentative a livello nazionale o aderenti alle conven-	
	zioni medesime e che lo stesso costituisce uno strumento in-	
	tegrativo rispetto alla normativa vigente in materia, per	
	l'inserimento lavorativo di persone disabili che presentino	
	particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel	
	ciclo lavorativo ordinario.	
	26) La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo coo-	
	perativo paritetico a norma dell'art.2545 c.c.	
	27) Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperati-	
	va è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o se-	
	condo contingenti opportunità, la propria attività con quel-	
	la di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a con-	
	sorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	Art. 8 - Esercizio dell'attività - Compenso ai soci	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci; comunque potrà svolgere la propria attività avvalendo-	
	si anche di soggetti diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavo-	
	ro, in forma subordinata, atipica o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione italiana.	
	Ai soci prestatori, spetterà un compenso per il conferimento	

	della loro opera che dovrà tener conto della quantità e qua-	
	lità del lavoro prestato, dalla particolare natura associati-	
	va del rapporto socio-cooperativa e delle esigenze sociali.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Art. 9 - Requisiti dei soci	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire e le persone giuridiche che possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie impren-	
	ditoriali di medio e di lungo periodo.	
	Inoltre possono essere soci coloro che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente a favore della società. Tali soci, denomi-	
	nati soci volontari, saranno iscritti in un'apposita sezione	
	del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà	
	del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non saran-	
	no applicate le norme di legge e contrattuali in materia di	
	lavoro subordinato, atipico e autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul	

	lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari potrà	
	essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate, sulla base di parametri sta-	
	biliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi da ef-	
	fettuarsi in applicazione a convenzioni e/o contratti stipu-	
	lati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci	
	volontari potranno essere utilizzate in misura complementare	
	e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per opera-	
	tori professionali.	
	Qualora la società abbia provveduto alla creazione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale, potranno essere soci della coopera-	
	tiva le persone giuridiche, le persone fisiche e gli enti	
	collettivi che, identificandosi negli scopi sociali, si ren-	
	dono disponibili a provvedere al finanziamento della coopera-	
	tiva e allo specifico sviluppo di progetti e piani di lavoro	
	aziendali; detti soci apparterranno alla categoria dei soci	
	sovventori. I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in	
	relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono in	
	ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci, tali soci sovventori possono essere nominati amministra-	
	tori, purché la maggioranza degli amministratori sia costi-	
	tuita da operatori.	
	Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche	

	e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporanea-	
	mente ad altre cooperative che perseguono identici scopi so-	
	ciali ed esplicano una attività concorrente, nonché di pre-	
	stare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorren-	
	ti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto.	
	Art. 10 - Soci Cooperatori	
	La cooperativa definisce soci cooperatori coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	

	alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisio-	
	ni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie energie psico-fisiche an-	
	che in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	Art. 11 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere almeno i seguenti dati ed elementi:	
	a. il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza, codice fiscale;	
	b. qualora si voglia conferire la propria opera, l'indicazio-	
	ne della esperienza professionale maturata e delle specifi-	
	che competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che si inten-	
	de instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento;	
	c. l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo	
	né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d. la categoria di soci tra i quali si intende essere inseri-	

	ti;	
	e. la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Re-	
	golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli Organi Sociali rese disponibili per una preventiva con-	
	sultazione presso la sede della cooperativa;	
	Art. 12 - Procedura di ammissione	
	Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 11 e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini	
	per il versamento del capitale sociale se non stabiliti da	
	Regolamento.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione del-	
	la sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del	
	Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepi-	
	re quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assu-	

	mersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 13 - Conferimento e azioni dei soci operatori	
	I conferimenti dei soci operatori sono rappresentati da a-	
	zioni nominative ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento).	
	Ogni socio operatore deve sottoscrivere un numero minimo	
	di azioni pari a 1 (uno).	
	La società ha facoltà di emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 2346 del Codice Civile.	
	Art. 14 - Obblighi dei soci operatori	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini	
	che verranno indicati dall'organo amministrativo:	
	- il capitale sottoscritto;	
	- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	- la tassa di ammissione eventualmente deliberata dall'orga-	
	no amministrativo.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	energie psico-fisiche in relazione al tipo e allo stato del-	
	l'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	I soci sono obbligati, inoltre, ad osservare le disposizioni	

	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali riguardanti la di-	
	sciplina dei soci così come poste alla loro conoscenza.	
	Art. 15 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di	
	ottenere estratti a proprie spese.	
	Quando almeno 1/10 (un decimo) del numero complessivo dei so-	
	ci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comita-	
	to esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto	
	è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assi-	
	stito da un professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 16 - Categoria speciale per i nuovi soci operatori	
	I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio	
	insindacabile del Consiglio di Amministrazione tenuto conto	
	di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella specia-	
	le categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del	
	Codice Civile.	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla lo-	
	ro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nel-	

	l'impresa.	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-	
	ri.	
	Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro formazio-	
	ne professionale in ragione del perseguimento degli scopi so-	
	ciali ed economici in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il limite di 5	
	anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	- il numero delle azioni che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, in misura uguale a quel-	

	lo previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 24 anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	tenuto conto ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spet-	
	ta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumen-	
	to del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti amministratori, essi possono recedere nei casi pre-	
	visti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto. Il re-	
	cesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e	
	il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimen-	
	to di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali sono obbligati a versare con le modalità e i	
	termini che verranno indicati dall'organo amministrativo o	
	dal Regolamento le azioni sottoscritte, l'eventuale sovrapp-	
	rezzo deliberato dall'assemblea e l'eventuale tassa di am-	
	missione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro	
	energie psico-fisiche in relazione al tipo e allo stato del-	

	l'attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di	
	lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni del-	
	lo statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali riguardanti la disci-	
	plina dei soci così come poste alla loro conoscenza.	
	Essi possono essere esclusi, anche prima della data di sca-	
	denza del periodo di formazione o inserimento, nei casi pre-	
	visti dalla legge e dall'articolo 18 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione egli ab-	
	bia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la de-	
	libera di ammissione in qualità di socio ordinario all'intere-	
	ressato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal-	
	l'art. 12.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-	

	sito regolamento, il Consiglio di Amministrazione può delibe-	
	rare il provvedimento di esclusione nei confronti del nuovo	
	socio cooperatore secondo i termini e le modalità previste	
	dall'art. 18.	
	Art. 17 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che abbia cessato per qualsiasi motivo il rapporto di la-	
	voro subordinato, autonomo o di altra natura.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo	
	raccomandata inviata alla società. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione	
	per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma	
	di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, il Consiglio di	
	Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Art. 18 - Esclusione	
	L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei con-	

	fronti del socio cooperatore:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per l'ammissione in cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o	
	che venga sottoposto ad Amministrazione di Sostegno;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 10 senza la prevista	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presen-	
	te statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali riguardanti la disciplina dei	
	soci così come poste alla loro conoscenza;	
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla coopera-	
	tiva anche con comportamenti, posti in essere nel luogo di	
	lavoro e/o nella vita privata, che denigrano o screditano la	
	cooperativa o i suoi soci e dipendenti agli occhi dei terzi;	
	g) che arrechi danni agli utenti e/o ai Committenti e/o ai	
	dipendenti della Cooperativa La Via, e/o ai dipendenti dei	
	Committenti nell'esercizio delle sue funzioni;	
	h) che dimostri di non avere le esperienze e conoscenze evi-	
	denziate nel curriculum, ritenute vere e determinanti ai fi-	
	ni della costituzione dell'ulteriore rapporto di lavoro;	

	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro sia stato risolto dalla cooperativa per grave inadempimento;	
	l) che ponga in essere gravi violazioni comportamentali e gravi inadempienze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: falsificazione di documenti, appropriazione di denaro o di altri beni della Cooperativa, danneggiamento di beni e/o materiali della Cooperativa, anche in conseguenza della violazione del dovere di normale diligenza e/o di leggi, prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, comportamenti lesivi della dignità della persona, azioni in contrasto con i principi della cooperativa;	
	m) che riporti condanne penali passate in giudicato oltre che negli altri casi di "indegnità morale" riguardanti il socio come cittadino prima ancora che come socio.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale, previa attivazione del tentativo di Mediazione ex D.Lgs. 28/2010 di cui all'art. 45 del presente Statuto.	
	Art 19 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso del socio cooperatore consegue la contestuale risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.	
	Alla deliberazione di esclusione del socio cooperatore conse-	

	gue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutua-	
	listico con effetto dalla data di ricezione, ai sensi del-	
	l'art. 1335 Codice Civile, della comunicazione del provvedi-	
	mento di esclusione.	
	Art. 20 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato.	
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve	
	essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, u-	
	nitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in	
	più rate entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.	
	Art. 21 - Morte del socio	
	Gli eredi non possono subentrare al socio e hanno il solo di-	
	ritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di	
	cui al precedente articolo.	
	TITOLO IV	
	Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili	

	Art. 22 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti dei soci cooperatori;	
	- dalle azioni dei soci sovventori destinate al fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale di cui all'articolo 9 del presente statuto,	
	il cui valore sarà determinato dall'assemblea al momento del-	
	l'eventuale costituzione del fondo;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-	
	cessivo articolo 25 e con il valore delle azioni eventualmen-	
	te non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deli-	
	berazioni degli organi sociali;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non posso-	
	no essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio in base ai	
	principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguen-	
	ti del Codice Civile.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civi-	
	le.	
	II bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico in conformità con il carattere di coo-	
	perativa a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-	
	gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissio-	
	ne dei nuovi soci.	
	II bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	

	la cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale.	
	II Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
	lungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della	
	dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leg-	
	gi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consi-	
	glio di Amministrazione, in favore dei soci operatori,	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori in proporzio-	
	ne alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti di-	
	rettive:	
	- riconoscere l'assunzione di responsabilità;	
	- riconoscere la professionalità;	
	- riconoscere l'adesione al progetto della cooperativa.	
	I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante	
	aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate	

	o anche mediante emissione di strumenti finanziari.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può opera-	
	re la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto	
	dagli amministratori.	
	Art. 25 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 24;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire:	
	1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo;	
	2. ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabi-	
	lito nel precedente punto 1), aumentata fino a 2 punti;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	

	fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento	
	dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle	
	disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli uti-	
	li di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	Art. 26 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori	
	Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azio-	
	ni deve dare comunicazione scritta al Consiglio di Ammini-	
	strazione con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio cooperatore entro 60 giorni dal ri-	
	cevimiento della richiesta. Decorso tale termine il socio è	
	libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che	
	abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizza-	
	zione al trasferimento delle azioni deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio cooperatore può, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione in-	
	nanzi al Tribunale, previa attivazione del tentativo di Me-	
	diazione ex D.Lgs. 28/2010 di cui all'art. 45 del presente	
	Statuto.	
	TITOLO V	

	Governo della società	
	Art. 27 - Sistema di amministrazione e organi sociali	
	La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizio-	
	nale; conseguentemente gli organi sociali sono:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci se nominato.	
	Sezione I - Assemblea	
	Art. 28 - Convocazione	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luo-	
	go dell'adunanza e della data e ora della prima e della se-	
	conda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore do-	
	po la prima con AR inviata ai soci, nel domicilio risultante	
	dal libro dei soci, o con altri mezzi, come ad esempio tele-	
	fax o e-mail, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno 10 giorni prima dell'assemblea.	
	In caso di convocazione mediante telefax o posta elettronica	
	o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento, l'avviso deve essere spedito al numero di tele-	
	fax, al numero di posta elettronica o allo specifico recapiti-	
	to che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	
	risultino dal libro soci.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	

	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei compo-	
	nenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipo-	
	tesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibe-	
	re assunte ai componenti degli organi amministrativi e di	
	controllo non presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro ter-	
	mini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 23 del	
	presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia rite-	
	nuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle	
	materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci	
	che esprimano almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti ai	
	soci cooperatori e ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	45 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	

	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi proposta.	
	Art. 29 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla ge-	
	stione;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero	
	dei componenti del Consiglio di Amministrazione e provvede	
	alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'e-	
	ventuale sostituzione e l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se no-	
	minato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art.	
	2409-quater del Codice Civile e determina il corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409-bis, se nominato;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	

	non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza ap-	
	positamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte del-	
	l'interessato;	
	9) delibera sull'esclusione del Socio se appositamente rin-	
	viata dal Consiglio di Amministrazione;	
	10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'art. 24 del presente statuto;	
	11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto o di rinunce, anche economi-	
	co, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione	
	della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste	
	dalla legge, il programma di mobilità.	
	L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra mate-	
	ria attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni al-	
	tro argomento qui non previsto che non sia di esclusiva com-	
	petenza dell'assemblea straordinaria.	
	Art. 30 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:	
	1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che	
	riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514	
	del Codice Civile;	
	2) sull'emissione degli strumenti finanziari;	
	3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquida-	
	tori;	

	4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria non delibera in merito:	
	- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis	
	del Codice Civile;	
	- all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;	
	- all'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza legale;	
	- al trasferimento della sede sociale nel territorio naziona-	
	le, poiché tali materie, a norma del presente statuto sono	
	attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.	
	Art. 31 - Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2540 Codice Civile, la cooperativa istituisce le assemblee	
	separate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separa-	
	te nei modi e nei termini previsti per l'assemblea generale.	
	Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima	
	assemblea separata. Allo scopo di facilitare la partecipazio-	
	ne dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgi-	
	mento delle assemblee separate, i soci della cooperativa so-	
	no raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo al-	
	le zone ove esistono sedi secondarie o unità locali. Tali se-	
	zioni potranno essere create anche in zone prive delle strut-	
	ture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di	

	attività sia ritenuto opportuno per gli organi della coopera-	
	tiva.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero infe-	
	riore a 10 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si	
	riduca al di sotto della soglia stabilita, il Consiglio di	
	Amministrazione provvede ad assegnare i soci alla Sezione	
	più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-	
	nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assem-	
	blee separate.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano	
	oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'as-	
	semblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da	
	apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale	
	deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle	
	minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato al-	
	l'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Art. 32 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente	
	una maggioranza diversa e fermi in ogni caso gli altri limi-	
	ti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è	
	validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	

	per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	È altresì ammesso il voto per corrispondenza.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordi-	
	naria, sia straordinaria, così in prima come in seconda con-	
	vocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea straordinaria, per lo scioglimento e	
	la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda	
	convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole	
	dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Art. 33 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscrit-	
	te, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per	
	i soci sovventori dall'art. 9 e per i soci operatori i-	
	scritti nella categoria speciale dall'art. 16 del presente	
	statuto.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il nume-	
	ro delle azioni possedute; per i soci operatori iscritti	
	nella categoria speciale si rinvia all'art. 16 del presente	
	statuto, per i soci sovventori si rinvia all'art. 9 del pre-	
	sente statuto.	

	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio cooperatore avente diritto al voto. Ad ogni so-	
	cio non possono essere conferite più di 3 (tre) deleghe.	
	Non possono essere delegati gli amministratori.	
	I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e	
	nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione o da persona designata dall'assem-	
	blea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dell'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Sezione II - Consiglio di Amministrazione	
	Art. 35 - Elezione e composizione	
	Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ordi-	

	naria dei soci ed è composto da un numero di consiglieri de-	
	terminato nella stessa assemblea comunque non inferiore a 3	
	(tre) e non superiore a 7 (sette).	
	Salvo quanto previsto per i soci sovventori dall'art. 9 del	
	presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può es-	
	sere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioran-	
	za degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, eleg-	
	ge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed il vi-	
	ce presidente se ritenuto necessario.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal-	
	l'articolo 2381, comma 4, Codice Civile. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci,	
	nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci. Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito	
	il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il	
	compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di parti-	
	colari cariche in conformità del presente statuto.	
	Art. 36 - Rappresentanza legale	
	La firma sociale e la rappresentanza .legale della società	
	sono affidate, anche in giudizio, al presidente del Consi-	

	glio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedi-	
	mento al vice presidente se nominato o ad altra persona dele-	
	gata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto dispo-	
	sto nel successivo articolo 40.	
	Art. 37 - Cumulo di incarichi	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del Codice Civile,	
	gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi,	
	di amministrazione di altre imprese a condizione che ne dia-	
	no apposita comunicazione alla prima assemblea utile.	
	Art. 38 - Riunioni e competenze	
	Il Consiglio di Amministrazione è di norma convocato dal pre-	
	sidente.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o	
	posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministra-	
	tori e dei sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adu-	
	nanza. Nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunio-	
	ne. Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi in-	
	terviene la maggioranza degli amministratori in carica e dei	
	sindaci se nominati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avveni-	
	re, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attra-	
	verso audio o video conferenza; in tal caso tutti i parteci-	
	panti debbono comunque essere identificati dal presidente e	

	deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo	
	reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scam-	
	biarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.	
	La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il	
	presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto	
	quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura	
	del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai mede-	
	simi.	
	Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video	
	conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti .	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale (se nominato) di ogni interes-	
	se che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determina-	
	ta operazione della società, precisandone la natura, i termi-	
	ni, l 'origine e la portata; se si tratta di amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Al Consiglio di Amministrazione competono, in via esclusiva,	
	tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del-	
	la Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assemblea-	
	re nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in	
	ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguen-	
	ti del Codice Civile in materia di mutualità prevalente.	
	Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della approva-	
	zione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente	

	nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civi-	
	le, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguì-	
	mento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del re-	
	quisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies del Codice Civile.	
	Nella medesima Relazione il Consiglio di Amministrazione de-	
	ve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 39 - Sostituzione degli Amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386, comma 1 del Codice Civile purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comun-	
	que da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea quel li rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 40 - Presidente	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale limitatamente agli atti rientran-	
	ti nell'oggetto sociale.	

	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbli-	
	che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e	
	da qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davan-	
	ti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualsunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un	
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipen-	
	denti della società o a soggetti terzi.	
	Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al vice-presidente se nominato o	
	ad altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile	
	Art. 41 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, del Codice Civile, la cooperativa proce-	
	de alla nomina del collegio sindacale, composto da tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	

	li collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data del-	
	l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministrato-	
	ri notizie, anche con riferimento a società controllate, sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	

	2399 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Art. 42 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabi-	
	le, se obbligatorio. L 'incarico ha durata di tre esercizi,	
	con scadenza alla data della successiva assemblea convocata	
	ai sensi dell'art. 2364-bis, ultimo comma del Codice Civile.	
	Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso viene af-	
	fidato il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del Codice Civile.	
	TITOLO VI	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art. 43 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizio-	
	ne di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del	
	registro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	

	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito al-	
	la determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori,	
	alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liqui-	
	dazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previ-	
	sto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardan-	
	ti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di re-	
	cedere.	
	Art. 44 - Devoluzione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della cooperativa, vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e	
	i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente ma-	
	turati;	
	c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, e-	

	ventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.	
	Art. 45 - Foro competente e Mediazione	
	Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci,	
	tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confron-	
	ti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque connes-	
	se e/o attinenti al rapporto sociale, dovrà preventivamente	
	essere esperito, rispetto ad ogni azione o procedimento giu-	
	diziario e su istanza della Parte che vi ha interesse, un	
	tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 da attivare nella	
	sede di Belluno, presso la CCIAA in Piazza Santo Stefano n°	
	15/17, dell'Organismo di Mediazione istituito presso Curia	
	Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, con sede lega-	
	le in Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio Regola-	
	mento vigente. Solo in caso di fallimento del tentativo di	
	mediazione sarà competente in via esclusiva, quale Foro depu-	
	tato alla risoluzione della controversia, il Tribunale di	
	Belluno.	
	Art. 46 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del Codice	
	Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità pre-	
	valente, e contenute nel presente statuto agli articoli 25	
	(divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperato-	
	ri), 25, (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e	
	44 (devoluzione del patrimonio residuo), interesse ai soci	
	finanziatori (art. 25) sono inderogabili e devono essere in	

56 di 57

[illegible]